

Il Consiglio dei Ministri approva lo schema “preliminare” di decreto legislativo per la riforma della fiscalità internazionale

Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri di lunedì 16 ottobre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, [in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.](#)

Il [testo](#) introduce norme volte:

- alla revisione della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società quale criterio di collegamento all'imposizione, in coerenza con le prassi internazionali e con le convenzioni per evitare le doppie imposizioni;
- a conformare il sistema d'imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale, anche attraverso specifiche norme di vantaggio per i lavoratori impatriati e per le imprese o attività produttive che ritornano a investire in Italia (*reshoring*);
- al recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, volta a garantire un livello d'imposizione fiscale minimo globale per i

grandi gruppi multinazionali d'impresa e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione (*global minimum tax*);

- alla semplificazione e razionalizzazione del regime delle società estere controllate.

Residenza fiscale

In particolare, per le persone fisiche **si sostituisce il criterio civilistico del domicilio con un criterio di natura sostanziale**, in cui il domicilio è il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente e si aggiunge quello della presenza fisica nel territorio dello Stato. Resta fermo il criterio civilistico della residenza. **Tali criteri devono essere verificati per la maggior parte del periodo d'imposta, tenendo conto anche dei periodi non consecutivi.** Ai fini del computo dei giorni si considerano anche le frazioni di giorno.

In merito alla residenza delle persone giuridiche, si eliminano i riferimenti al criterio dell'"oggetto principale", che ha dato luogo a controversie e rischi di doppia imposizione, e al criterio della sede dell'amministrazione. La residenza di società ed enti viene quindi ricondotta **a tre criteri alternativi** tra loro e quindi in grado di fondare, anche singolarmente, il collegamento personale all'imposizione delle persone giuridiche:

- il criterio della "**sede legale**", con carattere formale, che rappresenta un elemento di necessaria continuità con la normativa in vigore anteriormente alla riforma;
- il criterio della "**sede di direzione effettiva**" e

quello della “**gestione ordinaria in via principale**”, che presentano aspetti innovativi e hanno natura sostanziale, riguardando rispettivamente il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche e si svolgono concretamente le attività di gestione della società o ente.

Lavoratori impatriati e *reshoring* di aziende

Ai lavoratori dipendenti o autonomi che **trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia** sarà riconosciuto, dal **2024**, un **nuovo regime agevolato per un massimo di 5 anni**. Potranno beneficiare di una **riduzione della tassazione del 50 per cento**, entro un **limite di reddito agevolabile pari a 600.000 euro**, i lavoratori in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione che non risultano essere già stati residenti nel nostro Paese **nei tre periodi d'imposta precedenti al conseguimento della residenza**. I lavoratori impatriati dovranno restituire le agevolazioni, pagando gli interessi, **se non mantengono la residenza fiscale nei cinque anni successivi**.

Invariate le disposizioni per i ricercatori, professori universitari e lavoratori dello *sport* già previste.

Inoltre, si promuove lo svolgimento nel territorio dello Stato italiano di attività economiche, attraverso un incentivo fiscale che consiste nella non concorrenza alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP **del 50 per cento del reddito imponibile derivante dalle attività d'impresa e dall'esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata trasferite in Italia e precedentemente svolte in un Paese estero, diverso da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo**.

L'agevolazione si applica nel periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento e per i cinque periodi di imposta successivi alla scadenza del regime di agevolazione. Si prevede il recupero del beneficio qualora l'attività economica trasferita, per la quale si è goduto dell'agevolazione, venga successivamente trasferita in uno Stato non appartenente all'Unione Europea e allo Spazio economico europeo durante il periodo in cui si beneficia dell'agevolazione o entro dieci periodi di imposta dal termine del regime di agevolazione. Non sono incluse tra le attività agevolabili quelle esercitate nel territorio dello Stato nei 24 mesi antecedenti il loro trasferimento. Tale limitazione è volta ad evitare che siano agevolate attività già in precedenza esercitate in Italia e trasferite all'estero per poi essere nuovamente trasferite nel territorio dello Stato al solo fine di beneficiare del vantaggio fiscale.

Global minimum tax

Si recepisce la [direttiva \(UE\) 2022/2523](#), seguendo l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell'OCSE sull'imposizione minima globale, con l'introduzione, tra l'altro, di:

- un'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione;
- un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l'imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la

violazione dei relativi adempimenti informativi.

La direttiva recepisce nel mercato unico il nucleo principale dell'accordo globale sul cosiddetto "*secondo pilastro*" o "*Pillar 2*" raggiunto in sede OCSE/G20, che mira ad introdurre una *tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale* ("*global minimum tax*"). L'obiettivo della *global minimum tax* consiste nel raggiungere un livello di parità concorrenziale tra imprese a livello globale, fermare la corsa al ribasso delle aliquote e promuovere efficienti decisioni di investimento e localizzazione delle attività d'impresa. È stato quindi definito un sistema coordinato di regole, in grado di assicurare che i grandi gruppi d'impresa siano soggetti a un livello impositivo minimo **pari almeno al 15 per cento in relazione a ciascuno dei Paesi in cui tali gruppi operano e producono reddito**, attraverso l'introduzione di una "*aliquota di imposizione integrativa*" che, in ciascun Paese e in relazione a ciascun esercizio, è data dalla differenza tra l'aliquota minima d'imposta del 15 per cento e l'aliquota d'imposizione effettiva.

Aiuti di Stato

Le norme introdotte mirano a creare un nuovo quadro giuridico di riferimento per una politica di incentivi fiscali compatibile con la disciplina europea, in particolare con le norme in materia di aiuti di Stato, nell'ottica di assicurare alle imprese la certezza del regime di favore accordato e di semplificare il sistema di agevolazioni fiscali per il Mezzogiorno allo scopo di favorirne lo sviluppo economico.

Gli altri provvedimenti approvati:

Il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e l'aggiornamento del Documento programmatico di bilancio (DPB).

Le misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (decreto-legge);

In esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (legge 9 agosto 2023, n. 111).

I